

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art.1

E' costituita, in Napoli, l'Associazione:

" CAMERA DI GIUSTIZIA "

con sede alla Via Tarsia n.23

Con durata illimitata

SCOPO

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro - è apartitica ed apolitica -.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali -scientifiche al fine di contribuire alla difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e nel Popolo, nel consesso dei Popoli, in ogni contingenza che li mettano in pericolo, di talché si possa conseguire la reintegra-zione di diritti eventualmente violati da Enti ed Istituzioni pubbli-che o da privati, combattendo gli arbitrii, le ingiustizie ed illegalità in specie se quali sviamenti, eccessi ed abusi di potere provenienti dai Pubblici Poteri sia a danno dei singoli che della collettività.

Tanto, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi e con i mezzi consentiti e legali.

Potrà, pertanto:

- creare un centro d'informazione legislativo;
- dare diffusione alle leggi, regolamenti, giurisprudenze di merito, di legittimità e costituzionali;
- mettere a disposizione di Enti, Istituzioni e privati e dei soci, dati e pareri di carattere tecnico e scientifico relativi a fatti-specie concrete;
- costituire Uffici di assistenza gratuita.

Art. 3

Per il conseguimento dello scopo sociale [l'Associazione gestirà una biblioteca, emeroteca, archivio documenti e quant'altro necessario.

Organizzerà convegni, dibattiti e incontri di studio.

Curerà l'edizione di un bollettino e di un giornale, di altre pubblicazioni e di mezzi audiovisivi.

Potrà inoltre costituire commissioni scientifiche, curare la produzione e diffusione di materiale atto a promuovere lo studio e la risoluzione di problemi interessanti il cittadino nei confronti dei Pubblici Poteri.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e conclu-dere tutte le operazioni contrattuali ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi fini:

- a) con i contributi degli Eni, aziende e persone associate;
- b) con le rendite del proprio patrimonio;
- c) con gli altri proventi e con le somme concesse da Enti Pubblici e privati.

SOCI

Art. 5

Fanno parte dell'Associazione:

- 1) Soci Fondatori;
- 2) Soci Ordinari.

I soci Fondatori fanno parte dell'istituto a vita ed esonerati da qualsiasi contributo, e sono:

- a) i Promotori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) coloro che vengono chiamati a farvi parte dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Soci Ordinari sono coloro che, ammessi a farvi parte a norma del presente statuto, versano regolarmente le quote contributive determinate dal Presidente.

AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI - DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che condividano le finalità dell'Associazione. L'aspirante Socio Ordinario deve presentare domanda scritta su apposito stampato fornito dall'Associazione versando la tassa d'iscrizione.

Sulla domanda delibera esclusivamente e insindacabilmente il Presidente.

La qualità di socio si perde per morte, esclusione, recesso.

L'esclusione è deliberata dal Presidente, nei confronti del socio che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la Associazione e nei confronti dei soci morosi, previa contestazione scritta e audizione dell'escludendo.

Il Socio Ordinario può recedere solo con preavviso di venti-quattro mesi ed è tenuto al pagamento delle quote per questo periodo.

I soci receduti, decaduti e dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

Il socio potrà avere, secondo le modalità del regolamento emanato dal Presidente dell'Associazione, copia dei bollettini, no-tiziari e giornali editi dall'Associazione.

Il socio potrà avere gratuitamente, presentando relazione re-datta e sottoscritta dal legale di sua fiducia, parere scientifico su fatti occorsi e di cui si ritiene ingiusta vittima.

L'emanazione di tale parere è però subordinato all'insindacabile preventivo nullaosta da parte del Presidente il quale dovrà, peraltro, decidere entro tre mesi dal ricevimento della relazione di cui innanzi.

Il socio potrà valersi dell'Associazione per chiarimenti ed informazioni sull'attività parlamentare e legislativa e circa la presentazione e la discussione di leggi, interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ORGANI

Art. 7

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci Fondatori;
- b) Assemblea dei Soci Ordinari;
- c) il Presidente.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci Fondatori determina l'indirizzo dell'Associazione e delibera su tutte le questioni di carattere generale e straordinario.

All'Assemblea sono demandate:

- la nomina del Presidente, da scegliersi solo tra i Soci Fondatori;
- l'approvazione del Conto consuntivo annuale presentato dal Presidente.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente dell'Associazione nella sede sociale o in altro luogo designato, almeno una volta all'anno, mediante avviso da mandare con lettera raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e con l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Presidente deve altresì convocarla qualora ne faccia richiesta congiuntamente un terzo dei Soci Fondatori.

Art. 10

Le Assemblee dei Soci Fondatori sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti. I verbali sono firmati dal Presidente della

riunione e da chi è chiamato a svolgere le funzioni di segretario e devono essere trascritti in apposito registro.

Art. 11

Ogni Socio Fondatore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nella riunione da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.

Ciascun socio può essere al massimo portatore di cinque deleghe.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci Fondatori.

In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti purché il votante sia in regola con i pagamenti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 12

Le Assemblee Generali dei soci vanno convocate almeno una volta all'anno e con le stesse modalità previste per l'Assemblea dei Soci Fondatori.

Le Assemblee Generali dei Soci Ordinari cui partecipano anche i Fondatori hanno funzione consultiva sull'attività dell'Associazione e sui suoi bilanci.

Ai fini del computo delle votazioni, il voto di ogni Socio Fondatore viene conteggiato per cinque voti ordinari.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché avanti tutte le autorità giurisdizionali ed amministrative.

Convoca e presiede l'assemblea sovrintendendo all'attività dell'Associazione emanando per tal fine ogni opportuno regolamento.

Può nominare uno o più Vice-Presidenti anche tra i non soci delegando mansioni ed incarichi delimitandone l'ambito.

Può nominare, altresì, anche tra i non soci, un Segretario Generale stabilendone i poteri, mansioni, incarichi ed il compenso, affinché provveda, sotto la sua vigilanza, a quanto necessario per l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento dell'Associazione.

Tutti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente, inoltre, nomina comitati scientifici anche tra i non soci per l'attuazione di quanto previsto nel presente statuto con un particolare riguardo al contenuto degli artt. 2 e 3.

Il Presidente è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi quello di stabilire l'entità delle quote associative e le modalità di riscossione.

COMITATI SCIENTIFICI

Art. 14

Per i componenti del o dei comitati scientifici, presieduti di diritto dal Presidente dell'Associazione, può essere stabilito da questi, gettone di presenza e compenso, così pure per i Consi-glieri tecnici volta per volta incaricati.

Tali comitati devono esprimere sul piano scientifico la loro opera con ciò contribuendo alla risoluzione dei casi sottoposti dagli associati.

L'emanazione del regolamento per il funzionamento dei comitati tecnici è demandato al Presidente.

Art 15

L'Assemblea può, su proposta del Presidente, nominare un Comitato d'Onore, anche tra non soci, presieduto di diritto dal Presidente.

A questi è domandata l'emanazione del regolamento per il suo funzionamento.

In tutti i casi l'intervento del Comitato è solo consultivo.

BILANCIO

Art. 16

Il bilancio sociale comprende l'esercizio finanziario dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno e deve essere sottoposto, a cura del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

LIQUIDAZIONE

Art. 17

La liquidazione dell'Associazione può essere decisa esclusivamente dai Soci Fondatori e diviene operativa secondo le norme del Codice Civile.

Art. 18

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due arbitri.

Tutti gli arbitri devono essere Soci Fondatori.

Il Collegio Arbitrale che dovrà avere sede in Napoli funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Art. 19

Il Presidente emanerà un regolamento generale contenente le norme necessarie per il funzionamento dell'Associazione e non fissate nel presente statuto.

Art. 20

Il Presidente potrà costituire in tutto il territorio nazionale ed all'estero sedi secondarie, dette Sezioni, nominando, all'uopo, per la gestione, un Vice-Presidente, scelto anche tra i non soci, munendolo di apposita delega scritta nei cui termini opererà e nell'ambito degli scopi e finalità dello statuto.

Sempre e in ogni caso nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci Promotori tenuta il 21 maggio 1984, come da atto costitutivo in pari data. (Atto Dottor Elio Bellecca - Notaio in Napoli - Repertorio Notarile n. 8686. Registrato a Napoli il 23 maggio 1984 n. 4385/C Ufficio Atti Pubblici).